

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**  
**Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali**

**Roma, 02/12/2014**

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e*  
*Dirigenti Medici*

**Circolare n. 153**

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.4

**OGGETTO:** **Decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312. Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984). Modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

**SOMMARIO:** *Istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà di cui in oggetto riferite all'anno 2014.*

## **Premessa.**

Il DL 20 marzo 2014, n. 34 [\[1\]](#) , tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto, tra l'altro, sull'impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall'articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96).

Le novità riguardano principalmente gli aspetti riferiti alla misura, al relativo finanziamento e, soprattutto, quelli inerenti ai criteri di accesso al beneficio.

In particolare, l'articolo 5 del citato decreto (allegato 1) ha inserito all'articolo 6 del DL n. 510/1996, dopo il comma 4, il comma 4bis che, nel definire la nuova disciplina [\[2\]](#), prevede uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro a copertura degli oneri riferiti alla misura di cui trattasi, a far tempo dall'anno in corso.

Inoltre, la riduzione contributiva, precedentemente articolata in modo differente in relazione alla percentuale di contrazione dell'orario di lavoro stabilita nell'accordo e all'ubicazione territoriale dell'azienda, è stata uniformata in misura pari al 35%.

### **1. Contenuto della norma.**

A seguito delle innovazioni introdotte dal DL n.34/2014, diversamente da quanto avveniva in passato, l'ammissione alla riduzione contributiva in favore dei CdS è subordinata, oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione, la cui individuazione viene affidata ad un decreto interministeriale (Lavoro-Economia).

Il Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312 (allegato 2), attuando la previsione legislativa, ha disciplinato modalità e regole di accesso all'incentivo.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 23 del 26/9/2014 (allegato 3) ha riepilogato l'impianto normativo a supporto della materia e fornito, altresì, le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per richiedere le riduzioni contributive previste dalla legge.

Completata la fase di istruttoria delle istanze trasmesse, l'Istituto, chiamato, tra l'altro, a stimare l'incidenza della misura agevolata (vedi punto 5), ha comunicato i risultati della valutazione degli oneri al Ministero che, a sua volta, ha provveduto a emanare i decreti direttoriali di ammissione all'incentivo contributivo.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le modalità che i datori di lavoro, destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovranno seguire per fruire del beneficio contributivo **riferito all'anno 2014**.

### **2. Ambito soggettivo di applicazione del beneficio contributivo e condizioni di accesso.**

La riduzione contributiva prevista dall'art. 6, comma 4, del DL n. 510/1996, ha come destinatarie le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, abbiano stipulato - o avessero già in corso - contratti di solidarietà difensivi accompagnanti da Cigs, ai sensi della L. n. 836/1984 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero un piano di investimenti, finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

### **3. Modalità di applicazione. Misura e durata dello sgravio contributivo.**

Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle

retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Il beneficio, concesso esclusivamente mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previa verifica dei presupposti, è riconosciuto per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l'intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi. Al riguardo si precisa che gli importi massimi contenuti nei decreti concessivi sono riferiti **esclusivamente al 2014** (periodo massimo dal 21 marzo al 31 dicembre).

La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento. Ne consegue che, per ogni mese, le imprese hanno diritto alla citata agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale.

Eventuali erogazioni ultramensili, a carico dei datori di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze, secondo previsione contrattuale.

#### **4. Esclusioni.**

Restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236, (CdS di tipo b), cui possono accedere le aziende che **non** rientrano nel campo di applicazione della Cigs.

La riduzione è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro titolo, dall'ordinamento. Conseguentemente, i lavoratori per i quali si fruisce del beneficio non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive (ad es. lavoratori assunti dalle liste di mobilità *ex lege* 223/91; disoccupati da oltre 24 mesi *ex lege* 407/90, ecc...).

Lo sgravio rimane, inoltre, subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

#### **5. Adempimenti a carico dell'INPS.**

Rinviando a quanto previsto al paragrafo 3 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali citata, circa le modalità di presentazione dell'istanza di sgravio, si illustrano gli adempimenti svolti dall'Istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto Interministeriale n. 83312/2014.

L'INPS, istruite le istanze pervenute secondo l'ordine cronologico, risultante dall'invio effettuato con posta certificata, ha provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo.

Tale valutazione è stata effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell'anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all'anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà (superiore al 20%).

#### **6. Ammissione allo sgravio.**

Sulla base della comunicazione di cui al paragrafo precedente e delle risorse disponibili, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato i relativi provvedimenti concessori, per un periodo non superiore a dieci mesi (max marzo-dicembre 2014), dandone, a sua volta,

immediata comunicazione all'INPS.

## **6.1 Accertamenti ispettivi.**

Riguardo al rispetto delle condizioni di accesso al beneficio, come individuate dall'articolo 1 del Decreto interministeriale n. 83312/2014, i relativi accertamenti sono demandati alle Direzioni Territoriali del Lavoro che provvederanno a trasmettere gli esiti delle verifiche al Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.

L'Istituto si riserva di richiedere la restituzione degli somme che, in relazione all'esito delle verifiche, dovessero risultare indebite.

## **7. Adempimenti delle Sedi.**

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.

La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" che assume il nuovo significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014".

## **8. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso.**

Per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo "dicembre 2014", i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale "**L929**" avente il significato di "conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984)";

nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Ai fini del recupero del beneficio riferito alle mensilità da marzo (o successive) a novembre 2014, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo codice causale "**L930**" avente il significato di "*Arr. conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984).*" da valorizzare nell'Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.

Le operazioni di conguaglio dei periodi pregressi ("*novembre 2014*" compreso) dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Con riguardo all'entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.

Le aziende, infatti, ai fini del conguaglio, dovranno limitarsi alla quota di beneficio **effettivamente spettante secondo le indicazioni fornite nei punti precedenti.** .

## **9. Istruzioni contabili.**

Al fine di rilevare contabilmente gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi di che trattasi, evidenziati nel flusso UniEmens con il citato codice causale "L929", per il relativo conguaglio da parte dei datori di lavoro interessati, essendo i medesimi posti a carico dello Stato, si istituisce nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente nuovo conto:

GAW37138 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 – art. 5, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312).

Il conto di nuova istituzione, movimentabile dalla procedura di ripartizione DM, dovrà essere utilizzato, altresì, ai fini delle contabilizzazioni inerenti ad operazioni di conguaglio dei periodi pregressi, contraddistinte dal codice causale "L930", già evidenziato nel precedente paragrafo.

La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri in questione, sarà curata direttamente dalla Direzione generale.

Si riporta nell'allegato n. 4 la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale  
Nori

---

[1] Il DL 34/2014 è stato convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 78.

[2] Il DL 20 marzo 2014, n. 34 è stato pubblicato nella GU n.66 del 20-3-2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (21 marzo 2014).

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

## **AII.1**

### **DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34**

*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (GU n.66 del 20-3-2014 )*

.....stralcio

#### Art. 5

##### Contratti di solidarietà

1. All'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per ((la concessione del beneficio)) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,((n. 448, come rideterminato dall'articolo )) 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».

((1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole da: "è del 25 per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è del 35 per cento.";
- b) il terzo periodo è soppresso.

1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936)).





5  
83312-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**VISTO** l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale prevede una riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 263, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi;

**VISTO** l'articolo 5 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, ed in particolare:

- 1) il comma 1, il quale prevede che all'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 606 del 1996, dopo il comma 4 sia inserito il seguente comma 4-*bis*: "Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui";
- 2) il comma 1-*bis*, di modifica dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996;
- 3) il comma 1-*ter*, il quale prevede che "Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936";





83312-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**CONSIDERATO** che l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, prevede che il beneficio della riduzione contributiva sia riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare;

**CONSIDERATO** altresì che il medesimo articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, come modificato dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, prevede che, per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, la misura della riduzione contributiva è del 35%;

**CONSIDERATO** che la finalità dei contratti di solidarietà consiste nell'evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti;

**RITENUTO** di dover individuare criteri finalizzati al riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare;

**DECRETA**

**ART. 1**

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le quali sono individuati strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.





83312-

*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 1 è riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

ART. 3

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, è concessa mediante apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 1, per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.

2. L'impresa presenta la domanda, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti alla miglioramento della produttività di cui all'articolo 1 e all'eventuale piano degli investimenti programmati, alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La domanda di cui al comma 2 è presentata entro il termine di trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà attraverso modalità telematiche definite con nota circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. La domanda di cui al comma 2 è tempestivamente trasmessa all'INPS che, nei successivi trenta giorni, comunica alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro la quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto.

5. La quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo è effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell'anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all'anno di fruizione del





*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.

6. Il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo è adottato da parte della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della domanda, nei limiti della quantificazione di cui al comma 5, a condizione che sia rispettato, anche in termini prospettici, il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014. Il provvedimento è emesso per periodi non superiori a dodici mesi ed è trasmesso all'INPS.

7. L'effettiva adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce oggetto di appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo anno dall'inizio della riduzione concordata dell'orario di lavoro, i cui esiti sono trasmessi alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro.

8. Nel caso in cui gli accertamenti ispettivi di cui al comma 7 rilevino la mancata o inesatta adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività di cui all'articolo 3, comma 2, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro invita l'impresa a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso il predetto termine, qualora la Direzione Generale ritenga di non poter accogliere le giustificazioni fornite, entro i successivi trenta giorni provvede a revocare in tutto o in parte il provvedimento di concessione dello sgravio. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'Inps ai fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza del provvedimento di sgravio.

**ART. 4**

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa relativi all'avvenuto





*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

riconoscimento dello sgravio contributivo di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Qualora, in relazione al limite di spesa annuo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, risulti, sulla base delle istanze accolte ai sensi dell'articolo 3, il raggiungimento anche in termini prospettici del predetto limite di spesa annuo, l'INPS comunica alla Direzione Generale delle politiche attive e passive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'approssimarsi del raggiungimento del predetto limite di spesa.

ART. 5

1. Al deposito dei contratti di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014 provvede la Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma, 07 LUG. 2014

IL MINISTRO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE





*Ministero del Lavoro,  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e  
degli Incentivi all'Occupazione

**CIRCOLARE N. 23 del 26/09/2014**

**OGGETTO:** Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive, previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2014, n. 83312, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Il Decreto del 07/07/2014 in oggetto prevede una riduzione contributiva, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. In merito alla richiesta di tale riduzione contributiva, si forniscono le seguenti precisazioni, alla luce di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge del 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

**1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.**

Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che stipulano, a far data dal 21 marzo 2014, o alla medesima data hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi della citata legge n. 863/84 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

**2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva.**

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, per l'intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo

di ventiquattro mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda avente ad oggetto lo sgravio contributivo si riferisce al periodo previsto nell'accordo, comunque non superiore a dodici mesi.

All'approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo, anche in termini prospettici, comunicato dall'INPS ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato Decreto interministeriale, le domande pervenute saranno ammesse con riserva. Il raggiungimento effettivo del limite di spesa verrà comunicato nella pagina internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà (tipo 1).

### **3. Modalità di presentazione della domanda.**

L'impresa presenta la domanda di riduzione contributiva, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata con la procedura denominata CIGSonline, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti di cui all'art. 1 del predetto Decreto, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione (già Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro), attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella summenzionata pagina internet.

La domanda dovrà, inoltre, essere contestualmente inoltrata all'INPS, all'indirizzo mail indicato nella pagina internet di cui sopra.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le istanze saranno istruite secondo l'ordine cronologico risultante dall'invio effettuato con posta certificata.

### **4. Provvedimento di concessione.**

Ricevuta la comunicazione, da parte dell'INPS, della quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo, nonché della disponibilità delle risorse, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione adotta il relativo provvedimento concessivo, per un periodo non superiore a dodici mesi, dandone immediata comunicazione all'INPS.

Il Ministero non provvederà ad istruire le domande di riduzione contributiva che perverranno a far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet della comunicazione del raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo.

## **5. -Accertamenti ispettivi.**

Le Direzioni Territoriali del Lavoro verificano i presupposti di cui all'art. 1 del citato Decreto interministeriale, trasmettendone l'esito alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.

Tali accertamenti saranno effettuati in data successiva alla scadenza dei primi nove mesi dalla decorrenza della domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Ugo Menziani*





## VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW37138
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 – art. 5, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Decreto interministeriale 7 luglio 2014, n. 83312)
Denominazione abbreviata	SGRAVI CTR. CONTR.SOLID. ART.5 DL 34/2014